

## CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banco di Sardegna S.p.A.**

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33  
Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1  
Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015  
Sito internet [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)  
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7  
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900  
Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361  
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario  
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

### CHE COS'E' IL SERVIZIO CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Il **credito documentario all'importazione** consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente) su ordine e per conto di un proprio cliente, generalmente acquirente di merci o servizi all'estero (Ordinante). Con l'operazione di credito documentario la banca effettua, o fa effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante. Il venditore della merce dovrà presentare i documenti commerciali, relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti dal credito.

Il **credito documentario all'esportazione** è un servizio attraverso il quale la Banca (Banca Avvisante) notifica al Cliente, quale Beneficiario, una apertura di credito documentario disposta in suo favore e ricevuta da una Banca Emittente, generalmente estera, per conto e sulla base di un Mandato emesso dall'Ordinante, generalmente un importatore estero.

Il credito documentario è una operazione diffusa nel commercio internazionale ed è fortemente caratterizzata dalla contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo i principi e le regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

I crediti documentari, con particolare riferimento ai mandati conferiti dal Cliente e alle operazioni effettuate in esecuzione degli stessi, sono regolati dal contratto sottoscritto dalle parti e dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (testo redatto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi – CCI –, versione vigente), dalle "Norme e Usi Uniformi per la presentazione elettronica dei documenti" (NUUe, versione vigente) e dalla "Prassi Bancaria Internazionale Uniforme" per l'esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario (PBIU, versione vigente), ove non espressamente derogate.

Tali documenti sono a disposizione presso qualsiasi Filiale della Banca e presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: [www.iccitalia.org](http://www.iccitalia.org), email: [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org)).

La **lettera di credito Stand-by** (Stand-by Letter of Credit - SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Le lettere di credito Stand-by sono disciplinate dalle stesse norme, sopra menzionate, che regolano i crediti documentari.

Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Tra i principali **rischi**, vanno tenuti presenti:

- poiché l'operazione di credito documentario o lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi, l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

A chi è rivolto	<i>Principalmente a importatori ed esportatori di merci o servizi.</i>
Cosa fare per attivarlo	<i>Rivolgersi ad una dipendenza della Banca.</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca.</i>

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### CONDIZIONI GENERALI

COMMISSIONI DI INTERVENTO PER OPERAZIONI IN EURO (ESCLUSO ACCENSIONI, RIMBORSI E TRASFORMAZIONI DI FINANZIAMENTI DENOMINATI IN EURO)	0,1600 % minimo 4,25 Euro
COMMISSIONI DI INTERVENTO PER OPERAZIONI IN ALTRE DIVISE	0,1600 % minimo 4,25 Euro

##### COMMISSIONI E SPESE

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (CARTACEE)	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE (OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)	0,00 Euro
DIRITTO D'URGENZA	6,50 Euro
SPESE INVIO DOCUMENTI PER CORRIERE AEREO VERSO PAESI EUROPEI (FINO A 500G)	39,29 Euro
SPESE INVIO DOCUMENTI PER CORRIERE AEREO VERSO PAESI EUROPEI (PER OGNI 500G O FRAZIONE IN PIU')	Maggiorazione applicata dal corriere
SPESE INVIO DOCUMENTI PER CORRIERE AEREO VERSO ALTRI PAESI (FINO A 500 G)	44,91 Euro
SPESE INVIO DOCUMENTI PER CORRIERE AEREO VERSO ALTRI PAESI (PER OGNI 500G O FRAZIONE IN PIU')	Maggiorazione applicata dal corriere
SPESA PER RICHIESTE D'ESITO, SOLLECITI, FAX	21,20 Euro

##### CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE

NOTIFICA, DIRITTO FISSO	42,40 Euro
-------------------------	------------

COMMISSIONE DI CONFERMA (SE CONFERMATI)	Da concordarsi ogni volta in funzione del Paese emittente
COMMISSIONE DI UTILIZZO (SE CON PAGAMENTO A VISTA)	0,3100 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 1 MESE	0,3970 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 2 MESI	0,3970 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 3 MESI	0,5340 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 4 MESI	0,6680 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 5 MESI	0,8010 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 6 MESI	1,0680 % minimo 42,40 Euro
PER PERIODI SUPERIORI A 6 MESI VERRA' APPLICATA UNA COMMISSIONE AGGIUNTIVA, PER OGNI ULTERIORE MESE, DELLO	0,2500 %
COMMISSIONE DI MODIFICA	42,40 Euro
COMMISSIONE DI TRASFERIMENTO (IN CASO DI TRASFERIMENTO CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI)	0,4200 % minimo 42,40 Euro
SPESE POSTALI PER GIRO DOCUMENTI - ITALIA	44,53 Euro
SPESE POSTALI PER GIRO DOCUMENTI - EUROPA	29,26 Euro
SPESE POSTALI PER GIRO DOCUMENTI - ALTRI PAESI	29,26 Euro

SPESA FORFETARIA La Banca e il Cliente possono concordare bilateralmente l'applicazione di una unica spesa forfetaria in sostituzione di tutte o alcune delle commissioni e/o spese sopra dettagliate incluse le commissioni di intervento/negoziazione. Dal calcolo della spesa forfetaria sono comunque escluse le spese eventualmente reclamate da banche estere.

### CREDITI DOCUMENTARI ALL'IMPORTAZIONE

COMMISSIONI DI APERTURA (PER MESE O FRAZIONE)	0,1500 % minimo 42,40 Euro
SPESA PER ACCENSIONE (ANCHE STAND-BY)	42,40 Euro
COMMISSIONI DI UTILIZZO (SE CON PAGAMENTO A VISTA)	0,4200 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 1 MESE	0,5570 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 2 MESI	0,8220 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 3 MESI	0,9540 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 4 MESI	1,2190 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 5 MESI	1,4840 % minimo 42,40 Euro
COMM.NI DI ACCETTAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERITO A 6 MESI	1,7490 % minimo 42,40 Euro
PER PERIODI SUPERIORI A 6 MESI VERRA' APPLICATA UNA COMMISSIONE AGGIUNTIVA, PER OGNI ULTERIORE MESE, DELLO	0,2500 %

### REGOLAMENTO CREDITO DOCUMENTARIO

SPESE PER COMUNICAZIONI E RICHIESTE VARIE - EUROPA	25,00 Euro
SPESE PER COMUNICAZIONI E RICHIESTE VARIE - ALTRI PAESI	30,00 Euro
MAGGIORAZIONE PER INCASSO-ACCETTAZIONE PER EFFETTI-ASSEGNI IN USD	7,43 Euro
SPESA PER TRASFERIMENTO VIA SWIFT	12,73 Euro

Qualora le competenze della Banca Corrispondente siano convenute a carico del beneficiario, per quanto riguarda utilizzo e accettazione, non si applicano le commissioni sopra riportate, bensì quelle previste i per "Crediti documentari all'Esportazione", elencate al paragrafo precedente.

COMMISSIONE PER MODIFICHE CHE CAMBIANO VALIDITA' E IMPORTO (PER MESE O FRAZIONE)	0,1500 % minimo 42,40 Euro
--	----------------------------

COMMISSIONE PER MODIFICHE CHE NON CAMBIANO VALIDITA' E IMPORTO	42,40 Euro
COMMISSIONI DI MANCATO UTILIZZO	0,2100 % minimo 42,40 Euro
SPESA PER ACCETTAZIONE	13,79 Euro
SPESA PER MODIFICA	15,38 Euro

EVENTUALI ULTERIORI SPESE POSSONO ESSERE RECLAMATE DA BANCHE ESTERE

**SPESA FORFETARIA**

La Banca e il Cliente possono concordare bilateralmente l'applicazione di una unica spesa forfetaria in sostituzione di tutte o alcune delle commissioni e/o spese sopra dettagliate incluse le commissioni di intervento/negoziazione. Dal calcolo della spesa forfetaria sono comunque escluse le spese eventualmente reclamate da banche estere, comprese quelle per modifiche richieste dal cliente relativamente a una pratica di credito notificata alla banca dell'esportatore.

**CREDITI DOCUMENTARI STAND-BY**

COMMISSIONE ANNUALE PER CREDITI STAND-BY	2,5000 %
--	----------

**ALTRO**

PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	Annuale
---	---------

**TASSO DI CAMBIO**

La Banca applica la quotazione denaro/lettera rilevata sul mercato delle valute nel momento di esecuzione dell'operazione (c.d. cambio "al durante"). In assenza di una quotazione ufficiale, i cambi per le operazioni in divisa diversa dall'Euro vengono continuamente aggiornati dal sistema informativo della Banca nel corso della giornata. Il cambio applicabile alle operazioni viene fornito dal personale della Filiale previa semplice richiesta della clientela.

**LISTINO CAMBI**

Per le operazioni in valuta, sul prezzo corrente di mercato vengono applicati gli scarti massimi di seguito espressi in percentuale:

USD (Dollaro Usa)	0,35%	ISK (Corona Islandese)	20,00%
GBP (Sterlina Inglese)	0,35%	LTL (Litas Lituana)	0,65%
DKK (Corona Danese)	0,35%	NZD (Dollaro Neozelandese)	0,65%
CAD (Dollaro Canadese)	0,37%	SGD (Dollaro Singapore)	0,65%
JPY (Yen Giapponese)	0,35%	TND (Dinaro Tunisino)	0,85%
CHF (Franco Svizzero)	0,35%	TRY (Lira Turca)	0,65%
NOK (Corona Norvegese)	0,37%	ZAR (Rand Sudafricano)	0,65%
SEK (Corona Svedese)	0,37%	MYR (Ringgit Malese)	0,85%
AUD (Dollaro Australiano)	0,35%	HKD (Dollaro Hong Kong)	0,65%
CZK (Corona Repubblica Ceca)	0,65%	INR (Rupia Indiana)	0,85%
HRK (Kuna Croazia)	0,65%	MAD (Dirham Marocchino)	0,85%



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 21/10/2020

HUF (Forino Ungherese)	0,65%	MXN (Peso Messicano)	0,65%
PLN (Zloty Polonia)	0,65%		

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto da parte del cliente

Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

### Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca può recedere dal rapporto, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con un preavviso di 2 (due) mesi. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di imprenditore, la Banca può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

La Banca, qualsiasi qualifica rivesta il Cliente, ha in ogni caso la facoltà di recedere, qualora sussista una giusta causa, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Consulenza Legale, **Via Moleschott n. 16, 07100**

**SASSARI (SS)**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

**Milano** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

**Torino** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

**Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

**Roma** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

**Napoli** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

**Bari** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

**Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

### Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54

## LEGENDA

<b>Apertura</b>	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Il credito documentario è irrevocabile, quindi solo il beneficiario può rifiutarlo o autorizzarne la chiusura anticipata.
<b>Banca Avvisante</b>	Banca su cui viene, solitamente, appoggiata l'apertura del credito documentario e che, a sua volta, notifica al Beneficiario l'emissione del credito documentario in suo favore.
<b>Banca Confermante</b>	Banca Avvisante che, dietro autorizzazione o richiesta della Banca Emittente e a suo insindacabile giudizio, conferma il credito impegnandosi autonomamente ed inderogabilmente alla prestazione di cui al Mandato, aggiungendo il proprio impegno a quello della Banca Emittente.
<b>Banca Corrispondente</b>	Banca o banche per il tramite della/e quale/i la Banca Emittente potrà eventualmente effettuare le attività previste dal Mandato.
<b>Banca Emittente</b>	Banca che, su incarico dell'Ordinante, emette il credito documentario a favore del Beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l'accettazione o la negoziazione di un credito, previa verifica della conformità dei documenti indicati nel Mandato.
<b>Beneficiario</b>	Soggetto a favore del quale la Banca Emittente si impegna ad effettuare la prestazione economica oggetto del credito medesimo, dietro consegna, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, dei documenti richiesti.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
<b>Mandato</b>	Indica i singoli mandati di apertura di credito documentario, di volta in volta, emessi dalla Banca Emittente dietro incarico dell'Ordinante contenente i termini e le condizioni della singola operazione di importazione di merce.
<b>Modifica</b>	Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
<b>Ordinante</b>	Soggetto, generalmente l'acquirente, che dopo aver concluso un contratto con il venditore, conferirà mandato alla Banca Emittente dell'emissione del credito documentario in favore del Beneficiario.
<b>Prestazione prevista del credito</b>	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Nel caso di credito confermato la Banca del Beneficiario si assume, nei confronti del medesimo, gli stessi obblighi della Banca emittente.
<b>Rischio Paese</b>	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.).



**Banco di Sardegna**

Gruppo BPER Banca

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 21/10/2020

<b>Utilizzo</b>	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
-----------------	---



**Prodotto offerto fuori sede**

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica  
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF).

Data \_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_